

## **DEFINIZIONI**

Nel testo che segue si intendono per:

- ✓ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- ✓ **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- ✓ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione;
- ✓ **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- ✓ **Società:** l'impresa assicuratrice;
- ✓ **Broker:** l'intermediario di assicurazioni a cui il Contraente abbia affidato l'incarico di Brokeraggio;
- ✓ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società;
- ✓ **Sinistro:** il verificarsi del fatto, per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno;
- ✓ **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
- ✓ **Scoperto:** parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Franchigia:** parte del danno risarcibile espressa in importo fisso che rimane a carico dell'Assicurato;
- ✓ **Cose:** sia gli oggetti materiali che gli animali;
- ✓ **Ammanco di cassa** deficienze di cassa per contanti e/o valori riscontrati alla chiusura giornaliera dei conti;
- ✓ **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, di morte o di danneggiamenti a cose;

## **NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE DEL CONTRATTO**

### **1) Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Buona fede**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente/Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893, 1894 C.C.).

Tuttavia l'omissione, l'incompletezza o l'inesattezza delle dichiarazioni da parte del Contraente/Assicurato di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto al completo indennizzo sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato.

### **2) Altre assicurazioni**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza. In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

### **3) Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del trentesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se il Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia o della Società di Brokeraggio alla quale è assegnata la polizza.

### **4) Variazioni del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio entro 6 mesi dal suo verificarsi.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **5) Durata dell'assicurazione**

La presente assicurazione ha validità dalle ore 24 del **31/12/2005** alle ore 24 del **31/12/2006** per la durata di **anni UNO**, senza tacito rinnovo.

### **6) Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

**7) Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

**8) Clausola Broker**

Il Contraente dichiara e la Società ne prende atto che il Broker del contratto è la Spett.le RELA BROKER s.r.l. Piazza della Vittoria 12/15 – 16121 GENOVA.

Pertanto, agli effetti di quanto sopra, tutte le comunicazioni tra le Parti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite della Spett.le RELA BROKER s.r.l. a mezzo telefax o lettera raccomandata.

Se tali comunicazioni hanno lo scopo di introdurre nella polizza varianti e modificazioni di qualsiasi genere, queste debbono risultare da un'appendice firmata dalla Società e dal Contraente.

**9) Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

**10) Interpretazione del contratto**

Si conviene fra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

\* \* \* \* \*

## **R. C. AMMANCHI DI CASSA E R. C. PATRIMONIALE**

### **SEZIONE A) - R. C. AMMANCHI DI CASSA**

#### **A.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

La Società si obbliga a rifondere agli Assicurati le somme relative a deficienze di cassa per contanti o valori, riscontrate alla chiusura giornaliera dei conti, verificatesi dopo la stipulazione della polizza e delle singole adesioni, che abbiano comportato a carico dell'Assicurato stesso il rimborso ai sensi di quanto previsto dal "CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO" in essere e/o interveniente per i quadri, gli impiegati, i commessi e gli ausiliari delle Aziende di Credito e Finanziarie e/o similari disposizioni contenute in contratti di eventuali altri Istituti di Credito.

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato. Con l'esclusione quindi di quella parte di responsabilità che gli possa derivare in via solidale dal rapporto con altre persone.

La garanzia vale esclusivamente per le richieste di risarcimento nell'ambito del territorio italiano.

#### **A.2. ESCLUSIONE DOLO ASSICURATO**

La garanzia prestata con la presente polizza non sarà operante per i rimborsi conseguenti ad ammanchi o perdite dovute a fatto penalmente perseguibile, infedeltà e dolo dell'Assicurato.

#### **A.3. ALTRE ESCLUSIONI**

L'assicurazione non comprende i danni :

- a) da furto, rapina ed estorsione;
- b) da operazioni relative la gestione del bancomat;
- c) da ammanchi relativi a banconote risultate false;
- d) da perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'istituto di appartenenza che non siano "ammanchi di cassa ";
- e) da smarrimento, danneggiamento e distruzione di valori che non siano "ammanchi di cassa";
- f) da sanzioni di natura fiscale, sanzioni amministrative e/o pecuniarie in genere;
- g) da eventi di qualsiasi natura, avvenuti antecedentemente l'adesione alla presente polizza.

#### **A.4. MASSIMALE - PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

La garanzia di cui alla presente polizza si intende prestata per ogni Assicurato per :

<b>MASSIMALE</b>	<b>EUR 6.000,00</b> che rappresenta il massimo esborso da parte della Compagnia per sinistro e per anno assicurativo;
<b>PREMIO LORDO</b>	<b>EUR 110,00</b> per le adesioni avvenute nei primi sei mesi di validità della copertura e fino alla scadenza della polizza;
	<b>EUR 65,00</b> per le adesioni avvenute successivamente il 30 giugno e fino alla scadenza della polizza.

#### **✓ FRANCHIGIA**

La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di EUR 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.

Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a EUR 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.

## **SEZIONE B) - R.C. PATRIMONIALE**

### **B.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

#### ◆ **GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di perdite patrimoniali cagionate a terzi, compreso l'Istituto di Credito di appartenenza, a seguito di errori materiali involontariamente commessi nell'espletamento e nell'adempimento di compiti d'ufficio o di incarichi svolti nella loro qualità di dipendenti.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento di atti, documenti e titoli non al portatore.

Si intendono comunque esclusi i rischi conseguenti alla concessione di mutui e prestiti in genere, nonché alla concessione di fidi e negoziazione titoli e alla gestione del bancomat.

A titolo esemplificativo e non limitativo, la garanzia comprende i danni avvenuti in conseguenza di errori commessi nelle operazioni di tesoreria, nelle operazioni con l'estero, nelle operazioni di cambio, nelle operazioni di bonifico, nei ritardati pagamenti di utenze e tributi (IVA, IRPEF, ILOR, INPS ed altre imposte), negli errori di pagamento di titoli trafugati (assegni, travel-cheques, euro-cheques), nel taglio cedole, nel ritardato incasso di certificati di deposito, nei mancati richiami o proroghe di assegni ed effetti cambiari, nel ritardo degli storni e segnalazioni di impagato degli assegni, nel pagamento di assegni a persone diverse dal beneficiario, in seguito a presentazione di documenti contraffatti.

#### ◆ **GARANZIA DANNI**

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, ai sensi di Legge, di danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di fatti accidentali personalmente causati durante lo svolgimento dell'attività di conduzione dei locali e delle attrezzature in uso agli Assicurati.

### **B.2. GESTIONE DELLA VERTENZA DI DANNO - SPESE LEGALI**

La Società assume la gestione delle vertenze in sede civile fino a quando ne ha interesse; ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale sino ad esaurimento del grado di giudizio in corso all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Società non riconosce spese per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

### **B.3. CONDIZIONE AGGIUNTIVA**

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nelle garanzie di polizza anche i danni conseguenti alla concessione di fidi, prestiti, mutui, estimatori, pegni purché derivanti da errori che riguardino gli aspetti formali e/o documentali delle pratiche, quali a titolo esemplificativo e non limitativo: raccolta e conservazione delle garanzie, erogazione con documentazione incompleta, errori documentali nelle fidejussioni.

### **B.4. CONDIZIONE AGGIUNTIVA**

In deroga alla garanzia di cui al punto B.1. che precede, sono compresi nella garanzia di polizza i rischi conseguenti alla negoziazione titoli.

### **B. 5 MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag. 8.

#### ✓ **FRANCHIGIA - SCOPERTO**

Per ciascun sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di EUR 130,00 (centotrenta).

**SEZIONE C) - R.C. AMMANCHI DI CASSA**  
**e**  
**R.C. PATRIMONIALE**

**C.1. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE**

Relativamente alle ipotesi IV) e V) di cui alla Scheda che segue "**COMBINAZIONI DI GARANZIE**", premesso che gli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, possono cambiare le mansioni lavorative loro affidate, si conviene che le garanzie prestate con la presente Sezione valgono sia per la copertura "R.C. AMMANCHI DI CASSA", sia per la copertura "R.C. PATRIMONIALE", comprese le condizioni aggiuntive B.3 e B.4.

**C. 2. MASSIMALE E PREMIO LORDO PER OGNI ASSICURATO**

Le garanzie di cui alla presente Sezione di polizza si intendono prestate, per ogni Assicurato per i massimali e ai premi lordi indicati nella Scheda **COMBINAZIONI DI GARANZIA** di cui a pag. 8.

✓ **FRANCHIGIA – SCOPERTO**

- Per quanto riguarda gli ammanchi di cassa:  
La garanzia assicurativa è prestata con una franchigia assoluta a carico di ogni Assicurato di EUR 80,00 (ottanta) per ogni sinistro.  
Dopo la denuncia di due sinistri da parte del medesimo Assicurato nello stesso anno assicurativo, la suddetta franchigia sarà elevata a EUR 155,00 (centocinquantacinque) per ogni sinistro successivo.
- Per quanto riguarda la RC Patrimoniale per ogni sinistro si applica uno scoperto del 10%, con il minimo di EUR 130,00 (centotrenta).

**COMBINAZIONI DI GARANZIE: SEZIONI A) B) C)**

<b>I° IPOTESI</b>	
GARANZIA B1+B2	MASSIMALE EUR 51.645,69 PER ANNO CON IL LIMITE DI EUR 20.658,27 PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>QUADRI</b>	<b>EUR 40</b>
<b>IMPIEGATI</b>	<b>EUR 20</b>
	<b>EUR 24</b>
	<b>EUR 12</b>

<b>II° IPOTESI</b>	
GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE EUR 51.645,69 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 51</b>	<b>EUR 30</b>

<b>III° IPOTESI</b>	
GARANZIA B1+B2+B4	MASSIMALE EUR 103.291,38 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 86</b>	<b>EUR 50</b>

<b>IV° IPOTESI</b>	
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 51.645,69 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE EUR 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 140</b>	<b>EUR 85</b>

<b>V° IPOTESI</b>	
GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 103.291,38 PER ANNO E PER SINISTRO
+ AMMANCHI CASSA	MASSIMALE EUR 6.000,00 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 180</b>	<b>EUR 105</b>

<b>VI° IPOTESI</b>	
• GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 51.645,69 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 86</b>	<b>EUR 50</b>
•• GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 103.291,38 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 120</b>	<b>EUR 70</b>
••• GARANZIA B1+B2+B3+B4	MASSIMALE EUR 206.582,76 PER ANNO E PER SINISTRO
<u>Premio Annuo</u>	<u>Adesioni II semestre</u>
<b>EUR 200</b>	<b>EUR 120</b>

## **CONDIZIONI PARTICOLARI AGGIUNTIVE**

comuni alle  
**SEZIONI A) B) C)**

### 1. MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE

Le adesioni alla presente polizza possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento di bonifico effettuato da ogni singolo aderente a favore del Sindacato di appartenenza che si impegna a darne comunicazione alla RELA BROKER s.r.l., oppure possono avvenire mediante sottoscrizione di scheda di adesione e pagamento a mezzo bonifico effettuato direttamente alla RELA BROKER s.r.l. o mediante comunicazione scritta del Sindacato alla RELA BROKER s.r.l.

Le garanzie decorrono dalle h. 24 del 31/12/2005 per gli aderenti che hanno effettuato il pagamento del premio prima di tale data e per gli aderenti dei quali il Sindacato ha dato comunicazione scritta di adesione alla convenzione della RELA BROKER s.r.l. entro il 31/12/2005.

Per gli aderenti che effettueranno il pagamento dopo il 31/12/2005, la decorrenza delle garanzie andrà dalle h. 24 del giorno in cui è stato effettuato il bonifico a favore del Sindacato e/o della RELA BROKER s.r.l.

Per gli aderenti dei quali il Sindacato invierà comunicazione alla RELA BROKER s.r.l. di adesione alla convenzione dopo il 30/06/2006, la decorrenza andrà dalle h. 24 del giorno della comunicazione.

### 2. ADESIONI

La raccolta delle adesioni avverrà tramite il sindacato.

### 3. VALIDITA' DELLA GARANZIA

L'assicurazione vale per:

- I sinistri verificatisi e denunciati nel corso di validità del contratto.
- Le richieste di risarcimento pervenute entro un anno dalla data del sinistro e purchè si riferiscano a sinistri verificatisi nel corso di validità del contratto.

### 4. PRECISAZIONI

D'accordo fra le parti si conviene che :

- in caso di uscita anticipata dei singoli Assicurati, nel corso dell'annualità assicurativa, non è dovuto alcun rimborso, anche se l'uscita è determinata da disdetta della Società per sinistro;
- tutta la documentazione intercorsa tra la Contraente e gli Assicurati è a disposizione della Compagnia, che ha il diritto di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche e controlli;
- limitatamente ai dipendenti dell'Istituto di Credito CA.RI.GE., in caso di sinistro, l'indennizzo verrà liquidato direttamente alla spettabile CA.RI.GE. e non ai singoli Assicurati.

### 5. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

Alla RELA BROKER s.r.l. deve essere fatta denuncia di ciascun sinistro entro 30 giorni da quello in cui l'Assicurato ha ricevuto la richiesta scritta contenente la motivazione dell'addebito notificato.

La Società mette a disposizione dell'Assicurato l'importo da lui pagato all'Istituto di Credito di appartenenza, come da dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto stesso, entro il limite del massimale convenuto, dedotte la franchigia e gli scoperti previsti in polizza.



Il pagamento del sinistro sarà effettuato tramite assegno di traenza, senza emissione di alcuna quietanza. Con la riscossione dello stesso da parte dell'Assicurato, la Società esaurisce ogni suo obbligo in dipendenza del sinistro stesso.

Nel solo caso di terzi responsabili, il pagamento del sinistro avverrà dopo che l'Istituto di Credito stesso abbia esperito un procedimento esecutivo contro il terzo responsabile.

Nel caso di opposizione di quest'ultimo, il pagamento avverrà dopo il passaggio in giudicato della sentenza che riconosce totalmente, o parzialmente, infondata l'opposizione stessa.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale, o parziale, del diritto al risarcimento a termini dell'Art. 1915 C.C.

Le parti concordano che all'atto della denuncia di sinistro dovrà essere allegata fotocopia del bonifico attestante l'avvenuto pagamento del premio e copia della dichiarazione scritta rilasciata dall'Istituto di appartenenza di avvenuto pagamento del danno, oltre i restanti documenti su indicati.

La Società, prima del pagamento del sinistro, ha facoltà di chiedere il rapporto ispettivo redatto dall'Istituto di Credito in caso di ammanco e/o di raccogliere tutte le informazioni ritenute necessarie.

Per differenze di cassa superiori a EUR 516,46 è obbligatorio indicare i presunti motivi che hanno determinato l'ammanco.

## 6. REGOLAZIONE DEL PREMIO

La RELA BROKER s.r.l. ha l'obbligo di comunicare l'elenco degli Assicurati al 30.6 e al 31.12 ai fini del computo della regolazione del premio; resta inteso che eventuali mancate comunicazioni per disguidi o smarrimenti non invalidano la copertura, fermo restando l'obbligo di provare l'emissione del bonifico.

La Società, appena in possesso delle adesioni, provvederà ad emettere appendice per l'incasso del relativo premio che dovrà essere perfezionato dalla Contraente entro 30 giorni dalla data di emissione.

## 7. CLAUSOLA ARBITRALE

Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla decisione di un Collegio di tre Arbitri, così nominato: la parte che ha sollevato la contestazione dovrà rendere noto all'altra, con atto notificato a mezzo di Ufficiale Giudiziario, l'Arbitro che essa nomina con invito a procedere alla designazione del proprio; la parte alla quale è rivolto l'invito deve notificare nei 20 giorni successivi le generalità dell'Arbitro da essa nominato, mentre, in caso di inattività, l'Arbitro sarà nominato dal Presidente della Camera di Commercio di Genova su ricorso dell'Arbitro designato dalla parte che ha sporto il reclamo; il terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio, sarà nominato dai due Arbitri o, in caso di disaccordo e su ricorso di uno o di entrambi gli Arbitri, dal Presidente della Camera di Commercio di Genova, salvo il disposto dell'Art. 810 - ultimo comma - C.P.C.

Gli Arbitri decideranno, in via irrituale, secondo diritto, regolando lo svolgimento delle procedure arbitrali nel modo che riterranno più opportuno.

Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli Arbitri che sin da ora riconoscono come espressione della loro volontà contrattuale.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Arbitro; quelle del terzo Arbitro sono ripartite a metà.

Sede dell'arbitrato in Genova.

## 8. DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo il secondo sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento del risarcimento, la Società può, con preavviso di 30 giorni, recedere dall'assicurazione limitatamente ad ogni singolo Assicurato.

Tale preavviso verrà inoltrato al Sindacato Contraente, il quale provvederà ad informare il proprio aderente.

\*\*\*\*\*

Agli effetti degli Articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il Contraente dichiara di approvare espressamente le seguenti Condizioni Particolari Aggiuntive:

- Art. 1) MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLE GARANZIE
- Art. 4) VALIDITA' DELLA GARANZIA
- Art. 6) OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
- Art. 7) REGOLAZIONE DEL PREMIO
- Art. 8) CLAUSOLA ARBITRALE
- Art. 9) DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Nonché i seguenti articoli delle Norme che Regolano la Gestione del Contratto:

- Art. 2) Altre assicurazioni**
- Art. 3) Decorrenza dell'assicurazione – Pagamento del premio**
- Art. 4) Variazioni del rischio**

#### **IL CONTRAENTE**

Il Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto , prima della sottoscrizione della polizza, mediante apposito stampato, la nota informativa di cui all'art. 123 D. Lgs. 17/03/1995 n. 175.

#### **IL CONTRAENTE**